

PROSPETTO ILLUSTRATIVO PER L'ESTINZIONE AGEVOLATA DELLA MOROSITÀ

Hanno titolo a beneficiare della transazione per l'estinzione del debito corrente, come desunto dalle registrazioni contabili rilevabili dal sistema informatizzato dell'Azienda, salvo evidenti errori materiali debitamente documentati a cura degli assegnatari interessati e/o rilevati d'ufficio:

- a) gli assegnatari;
- b) gli occupanti senza titolo degli alloggi in attesa che sia perfezionata la procedura di regolarizzazione del rapporto locativo, ovvero che abbiano i requisiti per ottenerne il riconoscimento;
- c) i detentori in attesa di voltura del contratto;
- d) i detentori degli alloggi a qualsiasi titolo la cui posizione sia in attesa di perfezionamento.

Sono assoggettate a transazione le somme dovute al 31/12/2012 per:

- ♦ canoni di locazione;
- ♦ indennità di occupazione senza titolo;
- ♦ oneri accessori, relativamente ai servizi a rimborso, quali acqua, energia elettrica parti comuni, ascensore, etc., purchè contabilizzati alla data del 31.12.2012.

La transazione non si applica per:

- ⇒ somme dovute inferiori ad € 250,00;
- ⇒ importi anticipati dall'Azienda, a titolo di quote condominiali, siano essi stati contabilizzati o meno alla data del 31.12.2012;
- ⇒ spese legali a qualunque titolo dovute;
- ⇒ importi già versati da coloro che abbiano regolarizzato la propria posizione riguardo alla morosità per canoni, indennità di occupazione senza titolo ed oneri accessori;
- ⇒ alloggi per i quali si è concluso il procedimento di alienazione, ai sensi della legge n. 560/93, con l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla vendita;
- ⇒ morosità, a qualsiasi titolo maturata, nel periodo successivo al 1° gennaio 2013,

La percentuale di abbattimento della morosità, calcolata in base alla capacità reddituale del soggetto debitore, rilevata dalle risultanze del censimento reddituale-anagrafico 2012 (redditi 2011) è analiticamente riportata nel prospetto seguente:

Fascia	% annullamento a titolo transattivo
A	40
B.1	
B.2	35
B.3	
C.1	30
C.2	
Z.1*	25

È ammesso, prima dell'applicazione delle riduzioni di cui sopra, il ricalcolo della fascia reddituale in applicazione dell'ultima dichiarazione dei redditi.

Il procedimento per la formalizzazione della transazione sarà attivato d'ufficio.

Gli utenti interessati potranno, altresì, attivare il procedimento entro il termine del 31 dicembre 2014, proponendo apposita istanza all'Azienda.

La somma residua da versare, al netto delle riduzioni di cui sopra, dovrà essere corrisposta dall'utente entro il 90° giorno successivo alla richiesta da parte dell'Azienda, ovvero alla comunicazione di accettazione della proposta su istanza di parte.

Nel rispetto dei termini di cui sopra, gli utenti potranno richiedere la rateizzazione della somma dovuta, al netto della percentuale di abbattimento, previo riconoscimento del debito maturato e con l'impegno, sottoscritto nell'atto di transazione, a pagare le somme riconosciute nell'atto stesso, secondo le modalità di seguito precisate:

1. La morosità per la quale può essere richiesta la rateizzazione deve ammontare ad almeno € 300,00 (trecento/00).
2. Non è ammessa la rateizzazione di un importo parziale rispetto all'intera morosità se non nel caso di contestuale pagamento della restante parte di detta morosità.
3. Non è ammessa la rateizzazione in presenza di ulteriore morosità riferita a periodi successivi al 31.12.2012, se non nel caso di contestuale saldo di tale ultima morosità.
4. Al netto delle riduzioni, dovrà essere corrisposto l'acconto di almeno il 30% del dovuto, in unica soluzione.
5. L'importo residuo (70%), oltre gli interessi legali, potrà essere corrisposto ratealmente, come di seguito precisato:
 - a) 12 rate, solo per importo, oggetto della rateizzazione, <= € 1.000,00;
 - b) 24 rate, solo per importo, oggetto della rateizzazione, <= € 3.000,00;
 - c) 36 rate, solo per importo, oggetto della rateizzazione, <= € 5.000,00;
 - d) 48 rate, solo per importo, oggetto della rateizzazione, >= € 5.000,00;
 - e) fino a 120 rate, per importo, oggetto della rateizzazione, >= € 10.000,00;

Gli utenti, pena la decadenza dai benefici, dovranno presentare, entro i termini sopra indicati, il modulo appositamente predisposto dall'Azienda, comprovante l'accettazione delle condizioni della transazione. Esso dovrà essere restituito a cura degli interessati, debitamente compilato e sottoscritto, all'Unità di Direzione "Gestione Patrimonio e Risorse".

In caso di mancata adesione alla proposta transattiva o di mancato rispetto degli impegni assunti dall'utente (ovvero per il mancato pagamento anche di una sola rata nel caso di importi rateizzati), l'Azienda darà immediatamente corso ai provvedimenti ed alle azioni previste dalla legge per il recupero, previo ripristino del debito pregresso, dell'intera somma dovuta e per il rilascio dell'alloggio.